



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito denominato **MATTM**), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, e nello specifico la Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (di seguito **DG RIN**), legalmente rappresentata dal Dott. Mariano GRILLO nella sua qualità di Direttore Generale

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca CALVI che agisce in qualità di Commissario straordinario (DPCM del 18/04/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06/05/2019 n.881), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i recante “Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DPCM 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, ed in particolare l'articolo 4, con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (nel seguito **DG RIN**);

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 19 gennaio 2015, di individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in particolare l'articolo 5, che disciplina l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della DGRIN;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente il Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (nel seguito "Fondo");

VISTA la legge 19 agosto 2016 n. 166 recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale per la limitazione degli sprechi;

VISTO in particolare l'articolo 12 della legge 166/2016 che prevede che il "Fondo" sia destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo;

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività avviate dalla DG RIN in materia di prevenzione dei rifiuti alimentari, è emersa la necessità di garantire un supporto tecnico qualificato a livello internazionale per quanto riguarda le azioni bilaterali, programmate con gli USA, e le iniziative con la Rappresentanza Permanente Italiana presso il Polo Romano delle Nazioni Unite (FAO, WFP, IFAD);

CHE con riferimento alle attività di cooperazione bilaterale con gli USA, è necessario dare attuazione agli impegni assunti dal Sig. Ministro nel corso dello scorso G7 in Canada in occasione del quale è stato avviato un dialogo Italia-USA sul tema dello spreco alimentare;

VISTO il DM 43 del 26/02/2019 recante Direttiva generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero per l'anno 2019 con la quale sono definiti le priorità politiche e i principali risultati che dovranno essere realizzati dal Ministero nel 2019, identificando gli obiettivi e le relative azioni al fine di perseguire i risultati attesi, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

VISTA la priorità politica 7 denominata "Migliorare la gestione dei rifiuti, puntare alla riduzione della loro produzione, promuovere l'economia circolare, rafforzare la prevenzione e le misure anti inquinamento con particolare attenzione alla qualità dell'aria" che prevede, tra gli altri, quale risultato atteso l'adozione di misure volte a ridurre la produzione dei rifiuti nonché lo spreco alimentare anche per mezzo di specifici accordi con soggetti istituzionali, come ad esempio il CREA;

CONSIDERATO che è intenzione del MATTM organizzare due “*high level political meeting*” con presenza degli alti vertici politici di Italia e USA, inclusi i Ministri dell’Ambiente dei due Paesi, oltre ai vice ministri e al gruppo di lavoro operante presso la DG RIN, per definire una strategia e un percorso di cooperazione Italia/USA per la riduzione dello spreco alimentare. I meeting, oltre al segmento ministeriale e politico prevedranno anche interventi di tecnici e altri stakeholders nell’ambito di sessioni laterali sul tema dello spreco alimentare;

CONSIDERATO che è inoltre necessario stabilire un coordinamento con la Rappresentanza Permanente Italiana presso il Polo Romano delle Nazioni Unite (FAO, WFP, IFAD) da attuarsi anche per mezzo della creazione, presso la DG RIN, di un national focal point per garantire maggiore coordinamento tra le politiche agricole e quelle ambientali in tema di sensibilizzazione sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell’impatto sull’ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi. Uno degli ambiti di collaborazione dovrebbe essere il neoistituito Working Group on Food Loss and Waste Law - Throughout the Value Chain;

CONSIDERATO che è indispensabile ricorrere ad un supporto qualificato nell’organizzazione in tutte le fasi (preparatorie, svolgimento e seguiti) dei due “*high level political meeting*”;

CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO che il CREA presta, a richiesta, consulenza ai Ministeri, alle istituzioni della UE e ad altri organismi internazionali, alle Regioni e Province autonome, favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

CONSIDERATO che il CREA fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

CONSIDERATO che il CREA favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati e promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che il CREA promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l’università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell’associazionismo;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

ATTESO che gli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il CREA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

CONSIDERATO che i soggetti indicati nelle premesse sono organismi di diritto pubblico cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze amministrative diverse per ampiezza e prospettiva il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica sotto diversi profili;

CONSIDERATO che la creazione di sinergie tra amministrazioni pubbliche su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse;

RITENUTO che vi è la necessità di garantire l'attuazione degli impegni assunti dal Sig. Ministro in sede internazionale sul tema dello spreco alimentare e di prevenzione dei rifiuti alimentari;

CONSIDERATO che il Ministero ed il CREA intendono collaborare per la positiva realizzazione delle attività di promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari finanziate dal Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio previsto dall'art. 2 comma 323 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ed incrementato dall'articolo 12 della legge 166/2016;

VISTA la nota prot. 11620/RIN del 27/06/2019 con cui la DGRIN ha richiesto al CREA la presentazione di un programma di attività con specifico elenco dei costi da sostenere per l'attuazione del Progetto "Spreco alimentare in Italia: politiche internazionali e misurazioni";

VISTO il programma di attività proposto e lo specifico elenco dei costi da sostenere, pervenuto con nota prot. n. 0034378 del 23/07/2019, acquisita agli atti con prot. 13291/RIN del 23/07/2019 e ritenuta congrua;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse e i documenti in esse citati, anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Finalità

1. Il MATTM ed il CREA intendono collaborare per la realizzazione di un progetto congiunto volto a:

- acquisire e approfondire la conoscenza sullo spreco alimentare dalle definizioni ai dati, dai metodi di analisi agli strumenti di intervento, incluse le storie di successo e i casi studio;
- contribuire alla definizione di priorità-obiettivi nazionali di prevenzione e riduzione delle eccedenze e dello spreco, individuando gli opportuni ambiti di intervento e gli strumenti di attuazione (politiche, misure, attività, ecc.);
- misurare il grado di avvicinamento ai target definiti dalla normativa nazionale e internazionale e dagli accordi multilaterali e il successo delle politiche (sviluppo di indicatori di risposta);
- strutturare, sulla base dei dati *in house* e dei dati che verranno raccolti con indagini *ad hoc*, azioni internazionali con USA e con il Polo romano delle Nazioni Unite per posizionare l’Italia quale contesto di creazione e realizzazione di *best practices* nella tematica degli sprechi alimentari.

2. A tal fine le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività di competenza e a rispettare e far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo di collaborazione. Le Parti si impegnano, altresì, a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, a rendere disponibili le informazioni necessarie e a condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività in corso di svolgimento.

Articolo 3

Oggetto dell’Accordo

1. Le Parti collaboreranno per l’attuazione delle seguenti attività:

a. attività di cooperazione bilaterale con gli USA

- attuazione agli impegni assunti dal Sig. Ministro nel corso dello scorso G7 in Canada in occasione del quale è stato avviato un dialogo Italia-USA sul tema dello spreco alimentare;
- svolgimento di n. 2 “high level political meeting”, uno per ogni anno di vigenza del presente accordo, che vedano la presenza e la partecipazione degli alti vertici politici di Italia e USA, inclusi i Ministri dell’Ambiente dei due Paesi, oltre ai vice ministri e al gruppo di lavoro operante presso la DG RIN, per definire una strategia e un percorso di cooperazione Italia/USA per la riduzione dello spreco alimentare; previsione, nell’ambito dei suddetti meeting, oltre al segmento ministeriale e politico, della partecipazione di tecnici e altri stakeholders nell’ambito di sessioni laterali sul tema dello spreco alimentare;

- fase preparatoria dei due “high level political meeting” con missioni degli esperti dei due Paesi sia a livello politico che a livello tecnico scientifico. Occorrerà, inoltre, verificare la possibilità di eventi di avvicinamento (agli eventi principali) con l’eventuale coinvolgimento di regioni o comunità locali che possano presentare buone pratiche a livello territoriale. In questa fase preparatoria occorrerà inoltre valutare la possibilità di realizzare side event all’interno delle giornate degli incontri di alto livello su aspetti specifici dello spreco alimentare;
- la creazione di una piattaforma web dedicata, sulla quale, in italiano e in inglese, verranno messi a disposizione i materiali informativi e i documenti ufficiali prodotti a valle di ogni evento.

b. coordinamento con la Rappresentanza Permanente Italiana presso il Polo Romano delle Nazioni Unite (FAO, WFP, IFAD).

- creazione, presso la DG RIN, di un *national focal point* per garantire maggiore coordinamento tra le politiche agricole e quelle ambientali in tema di sensibilizzazione sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell’impatto sull’ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi (anche nell’ambito dei lavori del neoistituito Working Group on Food Loss and Waste Law - Throughout the Value Chain);
- predisposizione della sezione della sopracitata piattaforma web contenente materiali pubblici attinenti questa linea di attività con la FAO.

2. Il dettaglio delle sopra elencate attività è riportato nel Programma di attività allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante.
3. Il CREA presenterà semestralmente alla DG RIN una relazione tecnica circa gli esiti dei lavori in sede internazionale e di coordinamento.

Articolo 4
Modalità di rimborso dei costi

1. Ai fini della realizzazione di tutte le attività previste nel presente Accordo di collaborazione, il MATTM si impegna a trasferire al CREA un contributo massimo di € 1.303.500,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti e debitamente rendicontati. A tal proposito le Parti riconoscono e dichiarano espressamente che i movimenti finanziari originati dalla esecuzione del presente Accordo di collaborazione si devono configurare come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere in ogni caso la sussistenza di corrispettivi per servizi resi.
2. Il rimborso di cui al precedente comma 1 sarà trasferito al CREA in tre ratei:
 - a. il primo, pari a 300.000,00 euro, a titolo di anticipazione previa presentazione da parte del CREA della dichiarazione di inizio attività;
 - b. il secondo, previa presentazione di una analitica rendicontazione delle spese sostenute, per un ammontare non inferiore al valore dell’importo già corrisposto a titolo di anticipazione, corredata dalla pertinente documentazione giustificativa; la richiesta di rimborso dovrà essere altresì corredata da una relazione illustrativa concernente le attività e gli interventi sino ad allora realizzati, nonché dalla documentazione prodotta al riguardo;

- c. il saldo all'avvenuto completamento di tutte le attività previste nel presente Accordo e nel pertinente POD; anche in questo caso la richiesta di rimborso a saldo dovrà essere corredata dalla relazione illustrativa e da una analitica rendicontazione delle spese sostenute e della relativa documentazione a corredo.

Articolo 5 **Proprietà ed Utilizzazione dei risultati**

1. I risultati realizzati nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà del MATTM e del CREA che possono utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Articolo 6 **Tutela del background**

1. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Articolo 7 **Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Articolo 8 **Durata ed efficacia**

1. Il presente Accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte degli organi competenti.
2. Eventuali proroghe del termine di durata del presente Accordo potranno essere concordate sulla base di apposita istanza motivata di ciascuna delle due Parti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettata entro tale termine dall'altra parte.

Articolo 9 **Responsabilità**

1. Entrambe le Parti rimangono indenni da responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi, nell'ambito della realizzazione da parte di ciascuna di esse delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo 10
Responsabile delle attività

1. Il responsabile dell'attività per il MATTM-DG RIN sarà il dott. Sergio Cristofanelli; il responsabile dell'attività per il CREA sarà la Prof.ssa Laura ROSSI, ricercatrice del CREA Alimenti e Nutrizione, Roma.

Articolo 11
Disciplina delle controversie

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010

Articolo 12
Norme applicabili

1. Il presente Accordo costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e quelle della Contabilità Generale dello Stato.

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria (CREA)**

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

**Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare**
**Direzione generale per i rifiuti e
l'inquinamento (MATTM)**

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo
